



COMUNE DI VEDELAGO
Provincia di Treviso

SETTORE AMBIENTE E S.U.A.P.
Servizio Pubblica Sicurezza - Amministrativo

ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 30/12/2022

OGGETTO: DEROGA ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 20/10/2022 PER IL TRADIZIONALE FALÒ CHE SI SVOLGERÀ IL 6 GENNAIO 2023 A FOSSALUNGA DI VEDELAGO.

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 5 del 20/10/2022 con la quale sono state adottate alcune misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico, tra le quali anche il divieto di attivare combustioni all'aperto, come indicato nelle *"Misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria e contrasto all'inquinamento locale da pm10 - Livello di nessuna allerta – Colore verde"*, in cui al punto 2. è previsto *"Il divieto di combustioni all'aperto di ramaglie e altri residui vegetali, anche in ambito rurale, (eventuali deroghe possono essere concesse solo con provvedimenti dell'autorità in materia fitosanitaria)"*;

PRESO ATTO che la stessa ordinanza in merito al divieto di combustioni all'aperto non prevede alcuna deroga in materia di accensione di falò rituali;

VISTA la richiesta preventiva (prot. n. 31388 del 29/12/2022) presentata dall'Associazione A.S.D. Aoraki, con sede a Fossalunga di Vedelago in Via Montello 10, per l'accensione del tradizionale falò dell'Epifania, da effettuarsi in area agricola privata in via Montello a Fossalunga;

CONSIDERATO che in varie località del Veneto, tra cui anche in questo Comune, in occasione della festività dell'Epifania del 6 gennaio, è consuetudine accendere il falò quale forma di aggregazione e di condivisione;

VISTO che al riguardo la Giunta Comunale nella seduta del 29/12/2022 si è espressa favorevolmente all'attuazione dell'accensione del suddetto falò tradizionale di Fossalunga, tenuto conto che l'iniziativa si svolge ormai da diversi anni e che la richiesta risulta l'unica pervenuta in tutto il territorio di Vedelago;

RITENUTO possibile per le motivazioni sopra esposte derogare al divieto di combustione di materiali vegetali di cui all'art. 182 del D.Lgs 152/2006 stabilito attraverso l'ordinanza sindacale n. 5 del 20/10/2022 prescrivendo comunque modalità di realizzazione per minimizzare l'emissione di PM10 nell'atmosfera;

ORDINA

1) di derogare al divieto di combustione all'aperto di biomasse vegetali, di cui all'ordinanza sindacale n. 5 del 20/10/2022, limitatamente all'accensione del tradizionale falò dell'Epifania, da parte dell'Associazione A.S.D. Aoraki con sede in via Montello, 10 a Fossalunga, presso l'area agricola privata in via Montello a Fossalunga di Vedelago, nella giornata del 6 gennaio 2023;

2) Il falò dovrà essere realizzato a tutela dell'incolumità delle persone, dell'ambiente e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e delle seguenti prescrizioni:

- acquisire l'autorizzazione del proprietario per la disponibilità del fondo;
- sia costituita un'area di rispetto del raggio di 25 metri tra il punto in cui sarà collocata la pira e le zone destinate alla sosta degli spettatori nonché dagli edifici e/o abitazioni circostanti
- la suddetta area, che dovrà essere completamente sgombra da materiale infiammabile e/o esplosivo, dovrà essere delimitata con idonea transennatura in modo da impedire l'accesso a persone estranee all'accensione della pira;
- la catasta del materiale utilizzato per il falò non dovrà superare i metri 5 di altezza; essa non potrà essere costituita da materiale altamente infiammabile ma solo da legna e simili;
- durante la fase di accensione gli spettatori dovranno sostare a una distanza non inferiore a 50 metri;
- l'accensione del falò dovrà avvenire con contenitori posti in prossimità del centro della catasta contenenti stracci imbevuti di olio a lenta combustione o altro materiale combustibile non esplosivo;
- dovrà essere impedito il lancio e/o l'introduzione all'interno del falò di petardi, mortaretti e/o altro materiale esplosivo;
- dovrà essere costituita una squadra di emergenza composta da almeno 5 persone, di cui 2 aventi l'attestato di addetto all'incendio, munita di un carrello con estintore da kg 50 e n. 2 estintori da kg 3;
- il personale della suddetta squadra dovrà vigilare sul corretto evolversi della manifestazione, impedendo che gli spettatori si avvicinino alla catasta o nelle aree vietate al pubblico e adoperandosi per all'occorrenza nel caso in cui le faville provocate dall'accensione della catasta, provochino eventuali principi di incendio;
- dovrà essere garantito un servizio sanitario per il pronto intervento in caso di incendi;
- il falò dovrà essere posizionato "sottovento" rispetto ad eventuali abitazioni site in loco; il fumo non dovrà arrecare disturbo alle persone e non dovranno crearsi pericoli per la circolazione stradale;
- al termine della manifestazione dovrà provvedersi alla bonifica del luogo con i dovuti mezzi ed attrezzature e, prima di abbandonare il luogo, dovrà essere garantito il completo spegnimento del fuoco e la completa combustione del materiale.

AVVISA

La presente ordinanza ha efficacia per il giorno 6 gennaio 2023, la stessa potrà essere sospesa in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e in caso di emergenze concernenti la salvaguardia della pubblica incolumità.

A carico dei trasgressori è prevista la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, secondo la procedura ex L. n. 689/1981, per chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e salvo che i fatti non costituiscano più gravi reati;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e trasmesso ai sotto elencati soggetti interessati:

- Comando di Polizia Locale dell'Unione di Comuni Marca Occidentale;
- Provincia di Treviso - Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale;
- Prefettura di Treviso;
- Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Treviso;
- Stazione dei Carabinieri di Veduggio;
- A.D.S. Aoraki.

INFORMA

- che a norma dell'art. 6 della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è la dott.ssa Lidia Nicola Responsabile del Settore Ambiente e SUAP;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto:
 - a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio del Comune;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio del Comune e con le modalità previste dall'art. 13, c. 6 bis - lett. e) del DPR 115/2002 sull'assolvimento del contributo unificato.

IL SINDACO
Cristina Andretta

C_L706 - - 1 - 2022-12-30 - 0031509

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Cristina Andretta in data 30/12/2022